



# COMUNE DI SARROCH

*Città Metropolitana di Cagliari*

## ORDINANZA

N. **33** DEL **30/10/2020**

SINDACO

**OGGETTO: Misure precauzionali eccezionali per contrastare la diffusione del contagio da CoViD-19. Disposizioni per l'accesso al cimitero comunale durante le festività di Ognissanti e della Commemorazione dei defunti.**

### Il Sindaco

**RICHIAMATI** i provvedimenti emanati a livello nazionale, finalizzati a contenere il diffondersi dell'infezione dal nuovo Covid-19, che ha determinato l'emergenza sanitaria in atto a livello nazionale:

- Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi a partire dalla data di adozione dell'atto e, dunque, fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante "misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'art. 3;
- DPCM 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- DPCM 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- Le Ordinanze del Ministero della Salute 20 marzo 2020 e del Ministero della Salute e dell'Interno del 22 marzo 2020;
- DPCM 26 aprile 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.108 del 27.04.2020, le cui disposizioni sostituiscono quelle di cui al DPCM 10 aprile 2020, con efficacia fino al 17 maggio 2020;
- DPCM 7 settembre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19." che proroga le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020 sino al 7 ottobre 2020, salvo quanto previsto dal comma 4;
- Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 46 del 6 ottobre 2020, recante in oggetto: "Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna (art. 32, c. 3, L. 23/12/78, n. 833);
- Decreto-Legge 7 ottobre 2020 n. 125 recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa

del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, di proroga al 31 gennaio 2021, delle disposizioni già in vigore - possibilità per il governo di adottare misure volte a contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus SARS-CoV-2 in relazione all'andamento epidemiologico e secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presenti ; inoltre, nelle more dell'adozione del primo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) successivo all'introduzione delle nuove norme, e comunque fino al 15 ottobre 2020, viene prorogata la vigenza del DPCM del 7 settembre 2020;

**PRESO ATTO**, in particolare, dell'evolversi della situazione epidemiologica secondo la rappresentazione fornita dalla citata Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 46 del 6 ottobre 2020 che delinea una situazione di diffusione del virus sul territorio regionale mai registrata neppure del periodo del lockdown, così da evidenziare il rischio di una vera e propria emergenza che impone la necessità e l'urgenza di intervenire a tutela del diritto alla salute delle persone;

**CONSIDERATO** che occorre urgentemente contrastare e contenere la diffusione del CoViD-19 e intraprendere un'azione finalizzata a bloccare le potenziali catene di contagio, anche in occasioni particolari quali le festività di Ognissanti e della commemorazione dei defunti;

**RITENUTO** dover procedere immediatamente e fino al 02/11/2020 al contingentamento ed al controllo dell'afflusso dell'utenza presso il cimitero comunale:

**VISTA** la Legge 23 dicembre 1978 n. 833, art. 32, che attribuisce al Sindaco in qualità di Autorità Sanitaria Locale competenze in materia di adozione dei provvedimenti finalizzati alla tutela della salute pubblica;

**VISTO** il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e, in particolare, le disposizioni di cui agli articoli 50 e 54;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

Per le motivazioni indicate in premessa:

#### **ORDINA**

1. Che l'apertura del cimitero comunale dalla giornata odierna fino al 4 novembre 2020 sarà regolata secondo il seguente orario continuato: dalle 8.00 alle 17.00;
2. Che l'ingresso al cimitero sarà differenziato con diverse vie in ingresso e uscita con l'ingresso che dovrà avvenire dal varco principale in via San Giorgio, e l'uscita dal varco laterale sul vico perpendicolare alla via San Giorgio;
3. Che abbiano priorità di accesso i disabili, le persone con difficoltà di deambulazione e le donne in stato di gravidanza;
4. Che la permanenza massima all'interno del cimitero sarà limitata alle attività strettamente necessarie e, in caso di notevole afflusso, per evitare la possibilità di assembramento all'esterno, la permanenza massima non potrà superare i 15 minuti;
5. Che le persone che accedono al cimitero comunale dovranno indossare sempre una protezione delle vie aeree (mascherina su naso e bocca) sia all'interno che all'esterno;
6. Che le persone all'interno del cimitero, se non sono conviventi, debbano rispettare la distanza interpersonale come da disposizioni vigenti;
7. Il divieto di assembramento all'esterno del cimitero in prossimità dell'ingresso e davanti alle rivendite dei fiori ed all'interno nei vialetti e negli spazi di servizio.

### **DISPONE**

1. Sia pubblicata all'Albo pretorio online per 15 giorni consecutivi e sul sito istituzionale del Comune di Sarroch e ne sia data massima diffusione;
2. Di demandare al Comando della Polizia Locale, ai Carabinieri, al Corpo Forestale, alle Forze di Polizia, e a chiunque altro spetti, di farla applicare.
3. Che copia della presente ordinanza sia notificata:
  - Al Prefetto UTG di Cagliari.
  - Comando Stazione dei Carabinieri di Sarroch;
  - Comando Polizia Locale sede.

### **INFORMA**

Ai sensi dell'art. 3 comma 4, della legge 241/1990 e ss.mm.ii, si avverte che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna (legge 06/12/1971 n. 1034), oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da produrre entro 120 giorni, dalla notifica (DPR 24/11/71 n.1199).

Il Sindaco  
**SALVATORE MATTANA**

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*